



# DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO

*Associazione “Società Italiana Alpaca”*



*Società Italiana Alpaca  
Via Madonna del Lago n.13  
61029 - Urbino (PU)  
Cod. Ass. 91022300411*

## ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

### Art.1

Il Libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico delle razze Huacaya e Suri al fine di valorizzarne la produzione sia sul piano tecnico che economico.

L'attività di selezione della specie Vicugna Pacos è volta al miglioramento morfologico delle due razze Huacaya e Suri ed alla qualità e quantità del vello prodotto.

Le attività di cui al presente Disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, dall'Associazione Italiana Allevatori.

### Art.2

Organi del Libro genealogico della specie Vicugna Pacos sono:

- a) La Commissione Tecnica (C.T.);
- b) L'Ufficio Centrale del Libri genealogici (U.C.).

### Art.3

La Commissione Tecnica studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento delle razze e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.

Della C.T. fanno parte:

- Un rappresentante dei Servizi zootecnici del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali con funzione di sovrintendente ed incaricato di vigilare con continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
- Quattro allevatori o proprietari ( soci S.I.A.) di Specie Vicugna Pacos due di razza Huacaya due di razza Suri nominati dell'Associazione Italiana Allevatori;
- Un esperto di zootecnia nominato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e scelto tra una rosa di tre nominativi proposta dall'Associazione Italiana Allevatori;
- Un rappresentante dei Servizi veterinari del Ministero della Salute nominato dallo stesso Ministero;
- Il Direttore dell'Associazione Italiana Allevatori, o un suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di segretario.

La Commissione elegge il Presidente ed il Vice Presidente tra i membri componenti.

I componenti della C.T.C. restano in carica per un triennio, e comunque fino all'insediamento della nuova Commissione, e possono essere riconfermati.

La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione.

La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente almeno quindici giorni prima della data della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la Presidenza il Vice Presidente.

I componenti della Commissione che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive decadono e vengono sostituiti dall'Ente di competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.4**

L'Ufficio centrale dei libri genealogici è composto dai membri del consiglio in carica, esso provvede:

- a) all'espletamento dei compiti previsti dal presente Disciplinare;
- b) al rilascio dei documenti ufficiali del Libro genealogico;
- c) alla divulgazione dell'elenco dei soggetti iscritti al Libro genealogico.

L'ufficio centrale ha la propria sede presso la sede dell'associazione.

## AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI VICUGNA PACOS

### Art.5

E' istituito l'Albo degli Allevatori al quale possono essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che siano proprietarie di soggetti di razza Huacaya e Suri tenuti con continuità sul territorio italiano.

Possano essere iscritti gli Allevatori che:

- a) presentino richiesta di iscrizione all'Ufficio centrale del Libro genealogico utilizzando moduli appositamente predisposti da quest'ultimo;
- b) si impegnino a rispettare le norme e gli indirizzi del Libro genealogico;
- c) si astengano da comportamenti ed azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine ed all'organizzazione del Libro genealogico del Vicugna Pacos;
- d) siano in regola con gli adempimenti prescritti dalla normativa sanitaria.
- e) Ogni allevatore dovrà registrare all'ufficio centrale il nome con il quale intende chiamare il proprio allevamento, tale nome potrà essere apposto prima o dopo il nome proprio dell'animale.

L' Ufficio Centrale istituirà un codice allevamento per ogni allevatore registrato.

Il giudizio di idoneità è pronunciato dall'Ufficio centrale sulla base delle informazioni fornite dal richiedente con la domanda di iscrizione. L'allevatore per il quale l'Ufficio centrale non abbia dato parere favorevole all'iscrizione può presentare ricorso alla Commissione Tecnica del Libro genealogico.

L'Ufficio Centrale provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione all'Albo degli Allevatori e Proprietari nonché degli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni.

Viene definito allevatore colui che anche in maniera saltuaria si dedica all'attività riproduttiva con fini di selezione.

Viene invece definito proprietario colui che acquista e detiene animali senza fini di selezione.

Al fine di censire tutti gli alpaca presenti sul territorio nazionale, l'Ufficio Centrale istituisce un numero registro progressivo.

## Art.6

Il Libro genealogico si articola in:

- a) Registro Alpaca REA;
- b) Libro degli Alpaca registrati di seguito denominato L.A.R.;
- c) Registro Stalloni e Fattrici selezionate.

## Art.7

Al Registro Anagrafico (REA) possono iscriversi tutti gli animali di Specie Vicugna Pacos, insistenti sul territorio nazionale.

Gli animali devono essere riconoscibili attraverso l'impianto di un microchip ISO.

Gli allevatori e proprietari iscritti all'Albo di cui all'art.5 sono tenuti a comunicare all'Ufficio Centrale tutte le nascite, le morti, i passaggi di proprietà e le importazioni entro 90 giorni dall'evento.

L'identificazione dei nuovi nati avviene attraverso l'acquisizione di un nome e dell'impianto di un microchip.

## Art.8

L'iscrizione al Libro Alpaca Registrati (L.A.R.), possono iscriversi solo gli animali di specie Vicugna Pacos insistenti sul territorio italiano, e che oltre ai segni identificativi di cui all'art 7 siano in possesso del analisi D.N.A. ( per l'analisi della parentela) con prelievo del campione biologico depositato presso il laboratorio gruppi sanguigni di Cremona e che siano in possesso o eseguano l'analisi della fibra nei seguenti termini:

- 3 anni di analisi della fibra per le femmine riguardanti la 1° tosa 3° tosa 5° tosa;
- 6 anni di analisi della fibra per i maschi;

Possono iscriversi al L.A.R. anche gli animali che siano in possesso dei predetti requisiti prima dell'istituzione del Libro Alpaca Registrati.

## Art.9

Al Registro Stalloni e Fattrici selezionate possono iscriversi:

- a) Tutti i maschi e le femmine di specie Vicugna Pacos di almeno 18 mesi di età che oltre ai requisiti degli art. 7-8 siano in possesso di una relazione morfologica redatta da giudice abilitato.

Questi soggetti dovranno avere una progenie di almeno 5 figli per i maschi e 2 figli per le femmine, la progenie dovrà essere valutata secondo i criteri dello standard e non dovranno presentare difetti. a valutazione sarà fatta da giudice riconosciuto dalla S.I.A. allo show o a casa dell'allevatore ( a sue spese).

#### **Art 10**


Verranno considerati "animali fondatori" tutti quei soggetti di importazione e non per i quali risulta impossibile depositare campione del D.N.A. dei genitori. Tali soggetti verranno iscritti al R.E.A. a potranno essere iscritti al Registro delle Fattrici e degli Stalloni selezionati, quando saranno in possesso dei requisiti di cui agli art 7-8 con la deroga all'analisi del D.N.A. dei genitori, risulterà in tali casi sufficiente solo il deposito del D.N.A. del soggetto iscritto.

#### **Art.11**

Il Libro genealogico (L.A.R) può riconoscere i Libri genealogici di Paesi terzi su conforme parere della Commissione Tecnica.

#### **Art.12**

E' vietato modificare il nome di un Vicugna Pacos, sostituire il suo microchip, o modificare i suoi eventuali marchi di identificazione.



#### **Art.13**

L'Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione tecnica , può procedere alla radiazione degli stalloni iscritti al Registro Stalloni qualora essi si rivelino portatori di caratteri indesiderati o quando la prosecuzione del loro uso comporti rischi troppo elevati per il mantenimento della variabilità genetica nella popolazione.

## DOCUMENTI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO

### Art.14

Sono documenti Ufficiali del Libro genealogico la banca dati dell'Ufficio centrale, le schede di valutazione morfologica, i certificati genealogici/passaporti.

### Art.15

Su richiesta scritta dell'allevatore o proprietario iscritto all'Albo di cui all'art.7 viene rilasciato il certificato genealogico/passaporto per i soggetti iscritti al Libro genealogico L.A.R.

## OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI FINANZIAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO

### Art.16

Il proprietario o allevatore iscritto all'Albo di cui all'art.5 si impegna:

1. Ad osservare il presente Disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'Ufficio centrale del Libro genealogico;
2. A sottoporre tutti i soggetti iscritti ai controlli previsti e a fornire su di essi tutte le informazioni richieste dall'Ufficio centrale;

### Art.17

Al finanziamento del Libro genealogico si provvede mediante:

1. Proventi derivanti dalla distribuzione di moduli e certificati;
2. Altri eventuali proventi.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.18

Le Norme Tecniche che stabiliscono lo standard di razza, che fissano i requisiti morfologici e funzionali per l'iscrizione dei soggetti al Libro genealogico e quant'altro necessario per lo svolgimento della selezione sono riportate in allegato, fanno parte integrante del presente Disciplinare e devono essere approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

### Art.19

In linea di principio, è vietato modificare il nome di un alpaca, sostituire il suo microchip, o modificare i suoi eventuali marchi di identificazione. In casi di forza maggiore il proprietario deve immediatamente informare per iscritto l'Ufficio centrale del Libro genealogico che provvede a registrare le modifiche in modo da poter sempre ricostruire la provenienza del soggetto.

### Art.20

Le modifiche al presente Disciplinare e alle relative Norme Tecniche di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, o proposte dall'Associazione Italiana Allevatori su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione.

